

## SPECIFICHE TECNICHE CALENDARIO SOSPENSIONI IN CIGD E RENDICONTAZIONE

- Il **Calendario settimanale delle sospensioni** dall'attività lavorativa di ciascun lavoratore, programmate in base alle effettive esigenze, deve essere compilato non più tardi del primo giorno lavorativo della settimana di riferimento e comunque non più tardi della data di inizio della sospensione con le seguenti modalità:
  - In corrispondenza di ciascun codice fiscale visualizzato dall'elenco completo dei soggetti in CIGD, deve essere indicato il periodo di CIGD (inizio e fine della settimana) ed il numero delle ore settimanali di sospensione/riduzione;
  - Il prospetto inizialmente compilato deve essere aggiornato entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana nella quale intervengano delle variazioni del periodo di CIGD e/o del numero di ore settimanali di sospensione/riduzione precedentemente comunicati, indipendentemente dallo stato della domanda (in istruttoria, in regione, finanziato);
- Nel caso in cui si verificassero variazioni infrasettimanali non programmabili o impreviste relative al calendario delle sospensioni, queste devono risultare da comunicazioni tracciate preventive o contestuali fra il datore di lavoro e il lavoratore.
- il **Rendiconto mensile** delle ore di sospensione effettivamente utilizzate da ciascun lavoratore sospeso, va compilato entro il 15 del mese successivo a quello a cui la consuntivazione fa riferimento (come previsto per l'invio mensile del mod. INPS SR/41) con le seguenti modalità:
  - visualizzando il relativo codice fiscale dall'elenco completo dei soggetti in CIGD e indicando per ciascuno, il numero delle ore effettive di sospensione/riduzione;
  - rispettando l'ordine cronologico dei mesi di calendario (il sistema non consente di rendicontare un mese successivo se non è stata effettuata la rendicontazione di quello precedente);
  - valorizzando a "zero" ore i mesi in cui il lavoratore non ha fruito della CIGD;

Non è possibile rendicontare mensilmente senza preventivo inserimento delle relative comunicazioni di sospensione (non può essere pertanto rendicontato un mese con valori superiori allo "zero" laddove non è stata effettuata la comunicazione di sospensione).